

**Al Signor Sindaco del Comune di Bologna e, in sua vece,
al Commissario dott.ssa Anna Maria Cancellieri
e al Comitato dei Garanti del Comune di Bologna.**

Bologna,
29 Marzo 2011.

Il Comitato Articolo 33, promotore del referendum consultivo sui finanziamenti comunali alle scuole d'infanzia paritarie private, nelle persone del Presidente Giancarla Codrignani e del Vicepresidente Maurizio Cecconi presenta le seguenti:

OSSERVAZIONI

1. Sulla procedibilità della proposta di referendum consultivo.

I promotori del referendum consultivo in oggetto ritengono che, contro ogni dubbio o tesi diversa, la relativa richiesta sia procedibile in sé e anche nell'attuale situazione di commissariamento del Comune di Bologna.

Innanzitutto, perché sulla base della legge (art. 141, Testo unico delle leggi sugli enti locali, d.lgs. n. 267/2000), vige nell'ordinamento generale, e in quello comunale a cascata, un principio di continuità istituzionale, che assicura senza soluzione alcuna, la continuativa operatività delle istituzioni comunali anche a seguito dello scioglimento del Consiglio comunale, e ciò proprio in virtù della prevista nomina del commissario straordinario.

In base al decreto prefettizio del 18 febbraio 2010 (G.U. n. 49 del 1° marzo 2010), in secondo luogo e a conferma di detto principio, si stabilisce che al Commissario straordinario (nella fattispecie la dott.ssa Anna Maria Cancellieri), “per la provvisoria (e non solo ordinaria, dunque) gestione del comune” sono attribuiti tutti “i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco”. Di conseguenza, pur nella discontinuità degli organi elettivi, la nomina del Commissario straordinario realizza la continuità istituzionale e funzionale di tutti i poteri del Comune. Pertanto, è nei poteri del Commissario decidere, in luogo del consiglio comunale, sulla materia oggetto della richiesta di referendum consultivo, nelle more del procedimento, in luogo e con gli stessi poteri del Consiglio comunale. Sicché non ha nessun pregio la tesi secondo la quale il referendum non potrebbe essere proposto in regime di commissariamento, proprio perché, lo si ribadisce, l'ordinamento giuridico assicura la continuità delle funzioni comunali attraverso la nomina e i poteri conferiti al Commissario.



Comitato Articolo 33
<http://referendum.articolo33.org>
comitato.articolo.33@gmail.com
<http://twitter/articolo33>

In terzo luogo, deve ritenersi che il fatto che il Commissario abbia trasmesso la richiesta di referendum al Collegio dei garanti, in attuazione delle norme statutarie e regolamentari, dimostra la ritualità del procedimento e la piena procedibilità della relativa richiesta.

In quarto luogo, deve ricordarsi che, in base alle norme esistenti, l'eventualità di uno scioglimento anticipato del consiglio comunale non incide mai sulla presentazione di richieste referendarie, ma solo sull'ulteriore seguito del referendum *indetto*, che, laddove è espressamente previsto (e non desunto per via di interpretazione), viene sospeso (cfr., ad esempio, lo Statuto comune di Napoli, art. 16; regolamento sulla partecipazione del comune di Firenze art. 16, regolamento comune di Pordenone art. 11, ecc.). Ciò conferma che anche laddove l'autonomia comunale ha espressamente preso posizione circa l'eventuale scioglimento anticipato del Consiglio comunale (e non è il caso del Comune di Bologna), la soluzione non incide sulla possibilità per i cittadini di presentare richieste di referendum consultivo, ma solo sull'iter successivo all'avvenuta indizione di una richiesta referendaria ammessa e depositata con le firme necessarie.

In ultimo: l'art. 7, comma 9, dello Statuto del Comune di Bologna conferma questa lettura laddove stabilisce che “i referendum non possono essere indetti nei 12 mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo...”. Ora, anche a ritenere applicabile la norma al caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale, non c'è dubbio che tale disposizione si riferisce all'atto di indizione e non alla decisione di ammissibilità. Non vi è quindi ragione per escludere la procedibilità della richiesta in sede di ammissibilità, dato che questa decisione permette la successiva fase della raccolta delle firme, cui segue il vaglio delle stesse al fine della successiva indizione (artt. 13 e 15 regolamento sulla partecipazione del Comune di Bologna). Considerati i tempi, è evidente, che quest'ultima cadrà in un tempo nel quale le elezioni per il rinnovo degli organi del comune di Bologna sarà già avvenuta, con conseguente possibilità per il Sindaco di procedere alla convocazione della consultazione popolare.

2. Sui poteri e sui limiti di competenza del Collegio dei garanti.

Ai sensi dello statuto e del regolamento sulla partecipazione, il Collegio dei garanti ha competenza solo a decidere sulla ammissibilità del referendum consultivo (art. 7, comma 4, St. Comune Bologna; art. 14 regolamento). In base alle norme vigenti non spetta a detto organo decidere sulla procedibilità della richiesta, specialmente per i motivi indicati al punto precedente.



Comitato Articolo 33
<http://referendum.articolo33.org>
comitato.articolo.33@gmail.com
<http://twitter/articolo33>

Come stabilisce la giurisprudenza di legittimità e di merito, il potere del Comitato promotore di un referendum consultivo è espressione di un diritto fondamentale di partecipazione politica allo svolgimento di una consultazione popolare, tutelabile innanzi al giudice ordinario, in quanto non degradabile a interesse legittimo (cfr. Cass. S.U. 1991/2004; TAR Emilia-Romagna n. 95/2008). Di conseguenza, come tutti i diritti e vieppiù i diritti politici, il diritto di promuovere un referendum consultivo non può essere limitato discrezionalmente e sulla base di poteri non previsti, ma solo in base a norme preve e esclusivamente in quanto i limiti positivi siano ragionevoli, in base ai criteri costituzionali della massima espansione di un diritto di libertà e di interpretazione stretta di misure limitative di quel diritto.

In questa fase del procedimento, la decisione del Collegio dei garanti deve, pertanto, limitarsi ad applicare le norme dello Statuto e del regolamento, al fine di stabilire se la proposta di referendum consultivo sia ammissibile. Non è inutile rimarcare che proprio la funzione di garanzia dell'organo, estraneo al circuito politico di maggioranza, deve essere funzionale alla tutela del diritto fondamentale di partecipazione democratica e non alla sua compressione ingiustificata.

PQM

Sulla base dei punti precedenti il Comitato “Articolo 33” chiede al Commissario straordinario di confermare la ritualità della proposta di referendum consultivo, di chiedere al Collegio dei garanti di pronunciarsi sulla ammissibilità della stessa e, per le ragioni suddette, chiede al Collegio dei Garanti di ritenere procedibile e ammissibile il quesito referendario in oggetto.

Bologna,
29 Marzo 2001.

GIANCARLA CODRIGNANI
Presidente

MAURIZIO CECCONI
Vicepresidente



Comitato Articolo 33
<http://referendum.articolo33.org>
comitato.articolo.33@gmail.com
<http://twitter/articolo33>